

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FONDAZIONE

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Finalità della Fondazione e del Regolamento Generale

1. La Fondazione di Partecipazione "LA TUA CER", di seguito Fondazione, è retta ed opera secondo principi democratici e persegue finalità ambientali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, mediante lo svolgimento in favore dei propri Partecipanti, delle attività previste per la Comunità Energetica Rinnovabile dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia, e dal Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023, pubblicato in data 23.01.2024 attuativo delle C.E.R. che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso e in ossequio alle relative Regole Operative CACER redatte in attuazione del medesimo Decreto, approvate in data 23.02.2024.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività e l'organizzazione della Fondazione.
3. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale, come indicato all'art. 3 dello Statuto.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento Generale

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti i Partecipanti (Soci e/o Terzi) che operano per le attività della Fondazione.
2. Eventuali proposte di modifica del Regolamento Generale possono essere presentate, dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal Comitato Scientifico. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Derghe al Regolamento Generale

1. I Soci Fondatori possono richiedere una deroga al Regolamento Generale, avente valore unicamente per una o più configurazioni in cui essi rilevano ai fini della condivisione di energia.
Tali richieste devono essere:
 - a) Presentate ed approvate come da indicazioni degli artt. 23 e 29 dello Statuto;
 - b) Inserite all'interno di uno specifico documento, che rappresenterà il nuovo Regolamento Territoriale Autonomo di quelle configurazioni, in deroga a quello Generale;
 - c) Elaborate nel pieno rispetto della normativa di riferimento in regolazione delle CER.
2. Tali deroghe comporteranno l'istituzione di un Comitato Territoriale di Gestione, composto dai sottoscrittori del Regolamento Territoriale Autonomo.

TITOLO II ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Art. 4 - Attività della Fondazione

1. La Fondazione, nel rispetto dell'oggetto sociale e degli scopi prefissati, potrà esercitare tutte le attività previste dalla normativa sulle CER e quelle espressamente indicate all'art. 5 dello Statuto.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Modalità operative

1. Al Consiglio di Amministrazione sono affidati i pieni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.
Per il funzionamento e la gestione della Fondazione, vengono destinate risorse prioritarie a copertura dei costi di gestione, il cui valore obiettivo è quello di attestarsi al 15% del valore dei benefici economici maturati dalla condivisione dell'energia e nel rispetto del valore soglia della quota non eccedentaria. Qualora tale stima dovesse, in particolare per i primi esercizi, dimostrarsi insufficiente per la copertura delle spese effettivamente sostenute per la gestione della Fondazione, sarà cura del Consiglio di Amministrazione destinare eventuali maggiori risorse, senza che venga richiesta alcuna contribuzione da parte dei soci.
In ogni caso le attività per il funzionamento e la gestione della Fondazione dovranno essere oggetto di specifica rendicontazione.
2. Con specifico Regolamento verranno disciplinate le modalità per il riconoscimento delle missioni per le attività istituzionali della Fondazione, e di ammissibilità delle spese in base ai seguenti criteri: il perseguimento delle finalità istituzionali, l'economicità e la ragionevolezza della spesa, la motivazione delle ragioni della spesa in correlazione con le finalità istituzionali e la relativa utilità, lo stanziamento economico nel budget. L'approvazione del Regolamento, da redigersi nel rispetto dei succitati criteri, resta di competenza del CdA, così come previsto dall'art. 20 dello Statuto.

Art. 6 - Banca dati/Piattaforma

1. La Fondazione si avvale costantemente di una banca dati/Piattaforma contenente le informazioni relative a tutti i partecipanti della Fondazione.
2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e la verifica e la corretta applicazione da parte dei medesimi di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi utili alla valutazione delle necessità e disponibilità dei partecipanti al fine di attuare iniziative per lo sviluppo di ulteriori servizi a beneficio dei partecipanti stessi.
3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I partecipanti sono tenuti

a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascun partecipante le seguenti informazioni:
 - (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, visura aggiornata, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
 - (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
5. Inoltre, gli Organi della Fondazione potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni.

Art. 7 - Valorizzazione, incentivazione e vendita dell'energia elettrica condivisa

1. La Fondazione ha per oggetto principale, anche se non esclusivo, l'assunzione e la gestione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Soci, della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione messe a disposizione da terzi, detenute dalla Fondazione e/o sotto il controllo della stessa.
2. I partecipanti all'atto dell'adesione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi della relativa normativa per tempo applicabile, alla Fondazione, in qualità di Referente, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.
3. Compete esclusivamente alla Fondazione ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi, sono relativi in parte o in tutto, a diritti di singoli partecipanti.
4. I titolari delle unità di produzione possono, inoltre, conferire alla Fondazione mandato per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

Art. 8 - Organizzazione territoriale delle configurazioni e della partecipazione dei soci

1. La Fondazione opera per promuovere diverse configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti stabiliti nel Capitolo 1 – Requisiti delle Configurazioni, Sezione 1 – Requisiti comuni per tutte le Configurazioni del DECRETO CACER e del TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.
2. Nelle aree servite da ciascuna cabina primaria verranno svolte le seguenti attività:
 - a) Svolgimento dell'istanza, sul portale GSE, per l'attivazione di una configurazione, al fine di accedere al servizio di autoconsumo diffuso, nel rispetto della normativa citata al punto 1.
 - b) Organizzazione e suddivisione di tutti i territori controllati dalla Fondazione in singole iniziative territoriali promosse dai Soci Fondatori;

LA *tua* CER[®]

- c) Apertura di un “portfolio iscritti” per ogni Socio Fondatore che promuove un’iniziativa;
 - d) Iscrizione di tutti i POD della Fondazione sul portale GSE e all’iniziativa del socio fondatore di competenza territoriale.
3. Un’iniziativa territoriale della Fondazione può essere regolata da una propria Assemblea Locale, a cui partecipano il Socio Fondatore, promotore dell’iniziativa, e tutti i Soci Ordinari iscritti, in cui possono essere normati vari aspetti di carattere tecnico ed economico della Fondazione nei territori di pertinenza dell’Assemblea Locale.

Art. 9 - Benefici economici derivanti dall’energia elettrica condivisa

1. La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente, così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l’altro, le modalità di riparto dei benefici derivanti dalla condivisione dell’energia.
2. Il calcolo di tali benefici segue le linee guida delle Regole Operative CACER, nella distinzione tra energia elettrica condivisa fino al raggiungimento del valore soglia della cosiddetta “quota non eccedentaria” (pari al 55% di energia condivisa per impianti che non usufruiscono di contributi in conto capitale e fino ad un minimo di 45% per impianti finanziati da contributi in conto capitale) ed energia elettrica condivisa “eccedentaria” rispetto al suddetto valore soglia.
3. Verranno generati, pertanto due fondi distinti per la ripartizione dei benefici economici, uno alimentato dai benefici dall’energia elettrica condivisa entro il valore soglia (quota non eccedentaria) ed uno alimentato dai benefici economici dell’energia elettrica condivisa successivamente a raggiungimento del valore soglia (quota eccedentaria).
4. La successiva ripartizione delle risorse, pertanto, seguirà regole differenti in base alla provenienza dei benefici economici, che siano essi maturati dall’energia condivisa entro il valore soglia (quota non eccedentaria) oppure oltre il valore soglia (quota eccedentaria).
5. Le risorse maturate dalla “quota non eccedentaria” possono essere utilizzate per garantire il funzionamento e lo sviluppo della comunità energetica, incentivare i soci della CER qualificati come imprese e/o non imprese (che siano essi produttori o consumatori) e finanziare iniziative sociali.
6. Le risorse maturate dalla “quota eccedentaria” sono vincolate come da art. 2.2.2.1.3 delle Regole Operative CACER, in cui viene specificato che, l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
7. La ripartizione della tariffa premio verrà effettuata secondo lo schema illustrativo di seguito riportato:

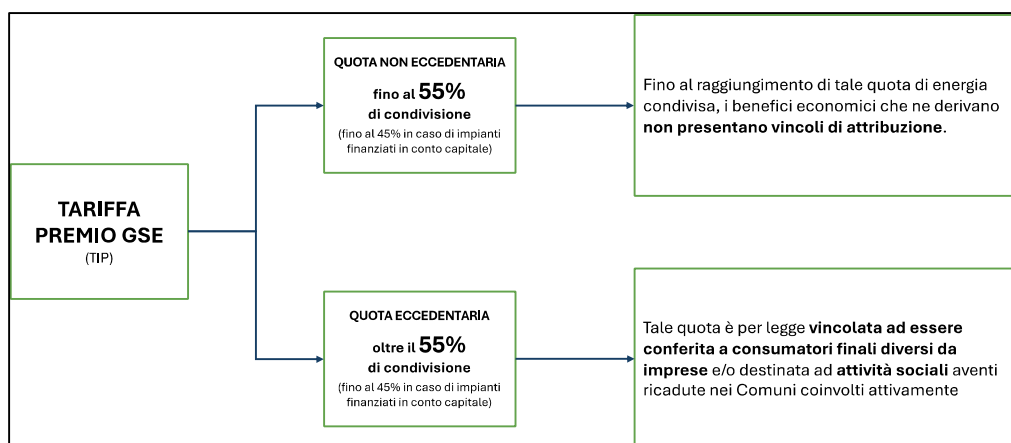


Tabella 1 – Quote Tariffa Premio GSE

8. Per la ripartizione tra i diversi partecipanti delle quote si è optato per un modello variabile, in cui le stesse quote vengono calcolate in relazione al prezzo zonale orario dell'energia, come da seguente tabella:

RIPARTIZIONE TIP				
Prezzo dell'energia su base oraria	QUOTA NON ECCEDENTARIA – Risorse maturate fino al 55% di condivisione (al netto dei costi di gestione)			QUOTA ECCEDENTARIA – Risorse maturate dal 55% di condivisione in poi
€/kWh	Produttori	Consumatori imprese	Consumatori / Attività Sociali	Ogni Assemblée Locale sceglie le modalità di destinazione delle risorse
€/kWh ≤ 0,10 €	100%	0%	0%	100%
0,11 €	80%	10%	10%	100%
0,12 €	60%	20%	20%	100%
0,13 €	40%	30%	30%	100%
€/kWh > 0,14 €	20%	40%	40%	100%

Tabella 2 – Ripartizione quote Tariffa Premio GSE

9. I valori e le percentuali esposte sono al netto del costo di funzionamento della CER. Le risorse necessarie al sostenimento di tali costi saranno individuate all'interno della quota non eccedentaria.
10. La ripartizione dei benefici derivanti dal contributo di valorizzazione della restituzione delle componenti tariffarie segue le medesime indicazioni della ripartizione della tariffa premio.
11. La metodologia di distribuzione dei benefici sopra citati avverrà nelle modalità indicate di seguito:
- Le risorse economiche confluiscono interamente dal GSE al conto corrente della Fondazione, che trattiene la quota necessaria alla gestione;
 - Le risorse economiche scorporate dei costi di gestione vengono suddivise ed attribuite in relazione all'energia elettrica condivisa e relativi incentivi maturati in ogni configurazione;
 - Gli incentivi maturati dalla configurazione vengono suddivisi in base al Regolamento di riferimento e successivamente ripartiti in misura proporzionale all'apporto effettivo di ogni POD presente nella singola configurazione (in termini di energia elettrica condivisa) e sui criteri stabiliti dal Consiglio Di Amministrazione;

- Ottenuto il calcolo delle risorse spettanti ad ogni POD, sarà possibile quantificare il beneficio spettante ad ogni singola iniziativa territoriale, rappresentato dalla sommatoria dei benefici di tutti i POD iscritti all'iniziativa stessa.
- Per la distribuzione dei benefici economici maturati dall'energia condivisa entro il valore soglia della quota non eccedentaria, il calcolo si effettua sulla base della effettiva spettanza di ogni POD, e si procederà ai versamenti in base alle soluzioni tecniche disponibili;
- Per la distribuzione dei benefici economici maturati dall'energia condivisa oltre il valore soglia della quota non eccedentaria, ogni Assemblea Locale selezionerà la metodologia di ripartizione che ritiene più opportuna, in base alle soluzioni tecniche disponibili.

Art. 10 - Benefici economici diversi dai regimi di incentivazione GSE

1. Proventi economici di natura diversa rispetto ai benefici derivanti dall'energia elettrica condivisa, come da articolo 7 dello statuto, potranno essere utilizzati per il perseguimento degli scopi e delle finalità della Fondazione.

TITOLO IV ADESIONE ALLA FONDAZIONE

Art. 11 - Requisiti dei richiedenti

1. In base all'art. 20 dello Statuto, possono essere Soci Ordinari della Fondazione i seguenti soggetti:
 - a) Persone fisiche;
 - b) Piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità energetica rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale (non sono ammesse imprese che abbiano codice ATECO prevalente 35.11.00 o 35.14.00);
 - c) Enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, le rappresentanze sindacali, le associazioni, gli ordini professionali, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.
 - d) Persone giuridiche iscritte al RUNTS;
2. Le categorie non espressamente incluse tra i potenziali Soci possono, tuttavia, richiedere la qualifica di "Sostenitore", al fine di promuovere e/o collaborare con la Fondazione per lo sviluppo di proprie iniziative o l'erogazione di propri servizi, tramite accordi di natura privata che rispettino le previsioni statutarie e regolamentarie e senza che ciò attribuisca a questi poteri di indirizzo sulla Fondazione.

Art. 12 - Procedure di ammissione

- 1 La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione avverrà mediante l'invio, in qualunque momento, di un modulo compilabile online dal sito istituzionale della Fondazione, contenente l'indicazione dei dati e delle informazioni del soggetto richiedente.
- 2 Nel caso in cui non sia ancora presente un sito istituzionale riferibile alla Fondazione, in via alternativa e transitoria, i moduli saranno consultabili e scaricabili dalle pagine web dei soci



fondatori e potranno essere inoltrati, previa compilazione, all'indirizzo mail intestato alla Fondazione info@latuacer.com, indicando le specifiche della propria richiesta di partecipazione.

3 Alla domanda di ammissione ogni richiedente dovrà presentare, le seguenti informazioni ed allegati:

a) Adesione come persona fisica (socio ordinario):

- Dati anagrafici soggetto richiedente;
- Informazioni di Contatto (Numero di telefono e indirizzo mail)
- Coordinate bancarie sui cui accreditare l'importo degli incentivi spettanti;
- Codice del/dei POD che si intende/o iscrivere;
- Dati toponomastici di riferimento del/dei POD (Indirizzo, numero civico, CAP, Comune);
- Dati catastali di riferimento del/dei POD (sezione, particella, numero foglio e subalterno);

Allegati:

- Modulo richiesta di iscrizione POD Consumer/Prosumer firmato;
- Documento identità in corso di validità e codice fiscale;
- Scheda/e impianto/i, schemi elettrici unifilari e/o altra documentazione tecnica necessaria (solo per soci produttori);
- Copia di eventuali atti/delibere di finanziamento dell'impianto in conto capitale;
- Dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dal principio DNSH;
- Ultima bolletta dei consumi dell'ultimo anno;

b) Adesione come persona giuridica (socio ordinario):

- Dati anagrafici soggetto richiedente;
- Informazioni di Contatto (Numero di telefono e indirizzo mail)
- Coordinate bancarie sui cui accreditare l'importo degli incentivi spettanti;
- Codice del/dei POD che si intende/o iscrivere;
- Dati toponomastici di riferimento del/dei POD (Indirizzo, numero civico, CAP, Comune);
- Dati catastali di riferimento del/dei POD (sezione, particella, numero foglio e subalterno);

Allegati:

- Modulo richiesta di iscrizione POD Consumer/Prosumer firmato;
- Documento identità in corso di validità del legale rappresentante e codice fiscale;
- Visura camerale/documento equiparato, intestato al soggetto giuridico
- Scheda/e impianto/i, schemi elettrici unifilari (solo per soci produttori);
- Copia di eventuali atti/delibere di finanziamento pubblico dell'impianto in conto capitale;
- Dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dal principio DNSH;
- Ultima bolletta dei consumi dell'ultimo anno;
- Delibera dell'organo competente/atto equivalente (a seconda della tipologia di soggetto giuridico) di adesione alla Fondazione in qualità di socio ordinario, contenente: la dichiarazione di accettazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento della Fondazione; incarico al rappresentante legale per il perfezionamento delle attività di adesione;

c) Richiesta di partecipazione in qualità di Socio Fondatore, così come definito dall'art. 9 dello Statuto.

La richiesta di partecipazione in qualità di socio fondatore potrà essere inoltrata alla Fondazione e verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla natura giuridica del richiedente:

c.1) In caso di persona giuridica diversa da Ente Pubblico, dovranno essere presentati:

- Documento identità legale rappresentante;
- Codice fiscale / P.IVA;
- Delibera dell'organo competente/atto equivalente (a seconda della tipologia di soggetto giuridico) di adesione alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore, contenente: la dichiarazione di accettazione dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento della medesima, la sottoscrizione degli impegni di spesa indicati ai punti successivi; incarico del rappresentante legale per il perfezionamento delle attività di adesione;
- Copia del versamento del contributo di adesione previsto in € 1.000 (mille) nei confronti del conto corrente intestato alla Fondazione, con i seguenti riferimenti bancari: Banca Intesa San Paolo, filiale di via Carlo Felice – 13821, IBAN IT2700306909606100000408845, Intestato a Fondazione la Tua C.E.R., con causale: *"Quota adesione Socio Fondatore LA TUA CER + nominativo del soggetto richiedente"*;

c.2) In caso di Enti pubblici e PA, dovranno essere presentati:

- Documento identità legale rappresentante;
- Codice fiscale / P.IVA;
- Delibera di consiglio/atto equivalente, da parte dell'organo amministrativo competente, di adesione alla Fondazione in qualità di Socio Fondatore, contenente l'approvazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e del suddetto regolamento; inoltre dovrà essere indicato l'impegno di spesa, stabilito al punto successivo con l'annesso parere dell'ufficio finanziario, oltre che l'indicazione del soggetto incaricato al perfezionamento della procedura di adesione nonché a rappresentare l'Ente;
- Copia del versamento del contributo di adesione previsto in € 500 (cinquecento) nei confronti del conto corrente intestato alla Fondazione, con i seguenti riferimenti: Banca Intesa San Paolo, filiale di via Carlo Felice – 13821, IBAN IT2700306909606100000408845, Intestato a Fondazione la Tua C.E.R., con causale: *"Quota adesione Socio Fondatore LA TUA CER + nominativo del soggetto richiedente"*;

- 4 La presentazione della domanda non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento.
- 5 Ricevuta la richiesta di ammissione si procede alla verifica dei requisiti necessari ai fini della stessa ammissione e a seguito del controllo positivo si comunica al richiedente l'esito della domanda entro 90 giorni dall'invio della stessa come da art. 9 comma 6 per i soci fondatori e come da art. 10 comma 2 per i soci ordinari.
- 6 In ipotesi di rifiuto della domanda di ammissione saranno esposte le ragioni della stessa.

Art. 13 - Recesso

- 1 È ammessa per i soci la facoltà di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente. Tale possibile recesso comporterà quanto di seguito precisato:
 - a) Per i Soci Fondatori il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione. Si precisa che gli effetti del recesso del Fondatore non vengono estesi, automaticamente ai soci ordinari iscritti (qualora presenti) alla sua iniziativa. I soci ordinari, a seguito del recesso verranno inseriti dal Consiglio di Amministrazione all'interno di una nuova iniziativa secondo logica di competenza territoriale, fatta salva la possibilità di ciascuno di indicare, in un secondo momento, l'iniziativa di interesse.
 - b) Per i soci consumer il recesso produce effetto immediato dal punto di vista associativo dal momento della comunicazione, tuttavia, ai fini del calcolo dell'energia condivisa dal socio si dovrà attendere la chiusura della pratica sul portale del GSE, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
 - c) Per i soci prosumer il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione.

Art. 14 - Criteri per la permanenza

- 1 Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.
- 2 Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO V

RAPPORTI TRA FONDAZIONE, IMPRESE E SOCI NON IMPRESE

Art. 15 – Principi generali: Partecipazione - trasparenza e coerenza

- 1 La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi organi, i rapporti fra i propri Partecipanti.
- 2 La partecipazione alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti costituisce uno degli aspetti portanti. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno ai Partecipanti e alla Fondazione, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo.
- 3 La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione da parte dei Partecipanti e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte. Per questo motivo, l'organizzazione della Fondazione si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i Soci.
- 4 La Fondazione ed i suoi Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Art. 16 - Servizi e consulenze

- 1 I rapporti tra Fondazione, Soci e terzi relativi a servizi e consulenze dovranno essere regolati e formalizzati da contratti ad hoc.

Art. 17 - Iniziative, partnership e sostegno associativo

- 1 I progetti di sviluppo dei singoli Soci, del territorio e le partnership che necessitano del sostegno della Fondazione, devono essere comunicati e richiesti al Consiglio di Amministrazione, accompagnati dalle motivazioni e in tempo congruo.
- 2 La Fondazione sostiene fattivamente tutti i progetti dei Soci a condizione che:
 - a) Siano parte integrante per la piena realizzazione del programma di attività o del progetto di territorio;
 - b) Apportino nuovi contributi allo sviluppo del programma di attività o del progetto del territorio;
 - c) Consentano lo sviluppo di nuovi servizi coerenti con la missione;
 - d) Non rechino danno alla Fondazione e/o ai singoli Soci.
- 3 Tutti i progetti devono ottenere l'approvazione formale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Contribuzione ai fini del funzionamento della Fondazione

- 1 La Fondazione per fare fronte alle spese ordinarie di gestione, in particolare prima dell'ottenimento degli incentivi, dovrà dotarsi di un fondo spese alimentato da versamenti volontari a carico dei Soci Fondatori.
- 2 Le quote di adesione alla Fondazione, successive a quelle relative all'atto costitutivo, saranno imputate nella quota del 20% per l'aumento del fondo di dotazione e nella quota dell'80% utilizzate per il fondo di gestione della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione
F.to Dott. Alberto Marrone